

COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO "CESARE BATTISTI" E PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLA CASA DEL PARCO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 di data 12 marzo 2015

SOMMARIO

PREMESSA	3
PARTE 1 - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE I PARCO CESARE BATTISTI	
Art. 1 - Territorio del parco	
Art. 2 - Accessi veicolari e sosta	4
Art. 3 - Biciclette ed altri veicoli a pedali	4
Art. 4 - Tutela del territorio e dell'ambiente	5
Art. 5 - Norme per i cani	5
Art. 6 - Manifestazioni pubbliche consentite e modalità di svolgimento	5
Art. 7 - Punti di ristoro e spettacoli viaggianti	6
Art. 8 - Programmazione delle manifestazioni	7
Art. 9 - Vigilanza	7
Art.10 - Sanzioni	7
Art. 11 - Risarcimento danni	8
Art. 12 - Norma transitoria	8
PARTE 2 - NORME PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DELLA CASETTA DEL PARCO CESARE BATTISTI	9
Articolo 1	9
Articolo 2	9
Articolo 3	9
Articolo 4	9
Articolo 5	9
Articolo 6	9
Articolo 7	10
Articolo 8	10
Articolo 9	10
Articolo 10	10
Articolo 11	10
Articolo 12	10
Articolo 13	10
Articolo 14	11
Articolo 15	11
Articolo 16	11
Articolo 17	11

PREMESSA

La regolamentazione degli usi e delle attività consentite all'interno del parco "Cesare Battisti" si rende necessaria per armonizzare la diffusa richiesta di fruizione del Parco, sia per scopi privati che per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici, con l'esigenza di tutelare il patrimonio naturalistico e ambientale in esso presente.

Il presente Regolamento non è sostitutivo delle norme di tutela di rango superiore: leggi nazionali di tutela dei beni storici e paesistici. Inoltre, per tutto quanto non è qui espressamente indicato, si rimanda ai regolamenti municipali di competenza.

Il Regolamento è diviso in due parti:

- PARTE 1 Norme di comportamento per l'utilizzo e la gestione del Parco Cesare Battisti.
- PARTE 2 Norme per la concessione in uso e la gestione della Casetta del Parco Cesare Battisti.

PARTE 1 - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEL PARCO CESARE BATTISTI

Art. 1

Territorio del parco

- 1. Il Parco Cesare Battisti, collocato nel centro di Brentonico, rappresenta un patrimonio storico, culturale, naturale, urbanistico e sociale di straordinario valore per la comunità brentegana. Per questo, ancorché gestito con modalità diverse nel corso degli anni, è sempre stato curato e rispettato come componente fondamentale del tessuto urbano di Brentonico, in particolare preservandone l'estensione superficiale.
- 2. Al Parco Cesare Battisti l'Amministrazione Comunale deve dedicare costante attenzione e adeguate risorse per preservarne e garantirne il delicato equilibrio idrogeologico, la gestione e la cura del manto erboso, delle piante e degli elementi vegetali in un contesto di sicurezza per i suoi fruitori.
- 3. La perimetrazione del Parco pubblico "Cesare Battisti" di Brentonico è quella definita dal P.R.G. del Comune di Brentonico, con i confini in esso determinati. Nel suo complesso il parco è definito come "area di elevata qualità ambientale".

Art. 2

Accessi veicolari e sosta

- 1. Nel parco è fatto divieto assoluto di circolazione e di sosta di mezzi a motore di qualsiasi tipo fatti salvi:
 - a. gli automezzi muniti di specifico permesso scritto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in quanto adibiti alla pulizia e alla cura del verde del parco stesso;
 - b. gli automezzi adibiti ad operazioni di carico e scarico di materiale relativi a manifestazioni autorizzate da parte dell'Amministrazione comunale per il tempo strettamente necessario;
 - c. i veicoli di soccorso;
 - d. altri automezzi specificatamente e motivatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- 2. Ogni veicolo deve comunque seguire il percorso più breve per recarsi alla sua destinazione, in entrata e in uscita, non deve superare la velocità di 20 Km orari e fermarsi, qualora le condizioni di sicurezza lo richiedano.

Art. 3

Biciclette ed altri veicoli a pedali

1. Nel Parco è vietata la circolazione di velocipedi, biciclette ed altri veicoli a pedali nonché eventuali altri veicoli atipici, fatti salvi quelli condotti da bambini di età inferiore a otto anni e sotto la specifica sorveglianza e responsabilità dei genitori.

Art. 4

Tutela del territorio e dell'ambiente

- 1. Sono vietati danneggiamenti e manomissioni del manto erboso, delle aiuole, delle siepi, delle alberate, delle fioriture, degli arredi e delle panchine, dei giochi per bimbi, dei servizi igienici e di ogni altra attrezzatura dislocata nel parco.
- 2. È assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori degli appositi contenitori, lo sversamento di liquidi di qualsiasi natura sul manto erboso, l'accensione di fuochi, l'allestimento di barbecue.
- 3. È assolutamente vietato organizzare spettacoli pirotecnici, gare di tiro con armi da sparo.
- 4. È vietato bivaccare, campeggiare, allestire gazebo, picchettare o ancorare strutture sulle aree verdi e su tutte le aree pubbliche del Parco salvo espresse autorizzazioni.
- 5. Nel Parco è fatto divieto di effettuare scavi, anche di piccola entità, depositare materiali e/o detriti, posare cartelli e indicatori, ad esclusione di quelli posti in loco dall'Amministrazione Comunale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 6. E' severamente vietata l'installazione di dispositivi che possano arrecare danni al manto erboso.
- 7. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
- 8. È vietato asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso e seminati. In particolare è vietato manomettere ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere.
- 9. Sono vietati tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
- 10. È vietato il gioco del pallone organizzato, è consentito il gioco spontaneo, purché non arrechi danno o disturbo al pubblico.
- 11. È vietato posare qualsiasi segnaletica e/o pubblicità mediante striscioni o volantinaggio all'interno dell'area.

Art. 5

Norme per i cani

1. Per il mantenimento dell'igiene pubblica, data l'intensa fruizione pubblica, l'area del Parco è vietata sia ai cani liberi, che condotti al guinzaglio.

Art. 6

Manifestazioni pubbliche consentite e modalità di svolgimento

1. Nel Parco potranno esser organizzate attività collettive, manifestazioni ed occupazioni di suolo pubblico per iniziative socio-culturali, ricreative, sportive e didattiche, nonché per quelle rivolte alla promozione dell'immagine dell'Altopiano. L'Amministrazione Comunale si impegna a dare risposta entro 30 giorni dalla richiesta. Sono escluse manifestazioni motorizzate di

- qualsiasi genere, gare ippiche, gare di bicicletta per adulti, ed altre manifestazioni che possano arrecare danni al manto erboso o agli arredi del Parco.
- 2. Nella richiesta di manifestazioni ed eventi dovranno esser dettagliatamente indicate le eventuali strutture mobili e attrezzature utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni, compresi eventuali servizi igienici mobili.
- 3. Nella richiesta di manifestazioni ed eventi, dovrà esser specificatamente fatta richiesta per l'uso di strumenti e impianti di amplificazione che comunque dovranno esser rigorosamente impiegati secondo le norme vigenti e secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.
- 4. Ogni Soggetto organizzatore è tenuto a provvedere a proprie spese all'adeguato allestimento e ai necessari adattamenti per lo svolgimento della manifestazione autorizzata, alla pulizia dell'area occupata, con l'effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e al ripristino dello stato dei luoghi secondo le prescrizioni in materia entro un giorno dal termine della manifestazione salvo specifica autorizzazione scritta da parte del Comune.
- 5. Le manifestazioni autorizzate dovranno svolgersi soltanto negli spazi allo scopo individuati, senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi, e senza impedire la fruizione pubblica del Parco ed ostacolare il transito pedonale, al di là del tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Nel caso di manifestazioni sportive e gare podistiche saranno ammessi al transito soltanto i mezzi di soccorso.
- 6. In ogni caso le manifestazioni autorizzate non dovranno:
 - a) snaturare, anche temporaneamente, la destinazione d'uso del parco, che dovrà essere comunque al servizio della fruizione pedonale;
 - b) ostacolare gli accessi e la fruizione con strutture fisse e barriere architettoniche;
 - c) essere in palese contrasto con i caratteri ambientali del Parco stravolgendoli e alterandoli con allestimenti di strutture, supporti pubblicitari, piste e parcheggi;
 - d) dovranno svolgersi nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso.
- 7. Il Soggetto organizzatore è responsabile della vigilanza e degli eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione o per incidenti dovuti a strutture poste in essere per la stessa.
- 8. E' compito del Soggetto organizzatore segnalare alla Polizia Municipale o alle altre Forze dell'ordine eventuali comportamenti difformi.

Art. 7

Punti di ristoro e spettacoli viaggianti

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Parco sono ammesse previa domanda presentata secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di somministrazione temporanea di bevande e alimenti. La collocazione dei punti di ristoro è individuata nei siti espressamente individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale. Gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di Suolo Pubblico. Eventuali abusi saranno sanzionati dall'apposito Regolamento di Polizia Urbana e segnalati agli organi competenti per l'emissione delle conseguenti ordinanze di rimozione. E'

fatto obbligo agli organizzatori delle manifestazioni per le quali è autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande di servirsi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ed utilizzare stoviglie e bicchieri in materiale biodegradabile.

2. Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la collocazione di furgoni attrezzati, sono espressamente vietate. Gli spettacoli viaggianti e la collocazione di giostre sono consentiti soltanto nei siti a ciò predisposti. La tipologia degli allestimenti dovrà essere sottoposta a parere preventivo dell'Ufficio Urbanistica ed Ambiente.

Art. 8

Programmazione delle manifestazioni

- 1. Onde evitare la sovrapposizione di più iniziative, le manifestazioni autorizzate dovranno di norma rientrare in un quadro di programmazione annuale, predisposta a cura Comune.
- 2. Tutte le manifestazioni dovranno essere autorizzate con atto specifico dalla Giunta comunale ed avere il parere tecnico degli uffici competenti. Gli organizzatori dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni ed in particolare quelle sul ripristino e la pulizia dell'area concessa e versare le fideiussioni che verranno indicate a garanzia di eventuali danni. Semplici richieste di occupazioni di suolo pubblico potranno essere autorizzate per allestire punti informativi a carattere culturale, politico ed associativo nell'esercizio dei diritti previsti dalle Leggi e dallo Statuto del Comune di Brentonico. Chi si renda responsabile di gravi inadempimenti e/o danneggiamenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sul territorio comunale per un anno.

Art. 9

Vigilanza

1. Il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento spetta in via generale al Corpo di Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza agli altri funzionari comunali.

Art.10

Sanzioni

- 1. Ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alle aree pedonali, dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché da quelle previste dalle altre leggi e normative di carattere provinciale e nazionale sulla tutela dell'ambiente, chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa a fianco riportata:
 - per la violazione dell'art.3 comma 1 " circolazione e sosta con veicoli a motore nel parco" da euro 50,00 ad euro 500,00 euro;
 - per la violazione dell'art. 5 comma 1 "danneggiamenti e manomissioni" da euro 50,00 ad euro 500,00;
 - per la violazione dell'art.7 comma 1 "svolgimento manifestazioni non autorizzate" da euro 50,00 ad euro 500,00 euro;

- per la violazione dell'art. 8 comma 2 "svolgimento forme di commercio ambulante o itinerante e spettacoli viaggianti" da euro 50,00 ad euro 500,00;
- chiunque viola le rimanenti disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 al euro 250,00.
- 2. Per l'applicazione delle sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. "Modifiche al sistema penale".

Art. 11

Risarcimento danni

- 1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.
- 2. In sostituzione del risarcimento del danno, l'Amministrazione comunale potrà chiedere direttamente al danneggiatore il ripristino del danno provocato.
- 3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o di riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
- 4. Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 12

Norma transitoria

1. Approvato il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti di Brentonico, si impegna a promuovere e concertare un piano di gestione del Parco e programmarne la fruizione di concerto con tutti gli Enti e Associazioni interessati. Tale piano di gestione sarà indirizzato anche alla stesura di un programma pluriennale di conservazione e di restauro del Parco con l'individuazione di eventuali fonti di finanziamento pubbliche e private.

PARTE 2 - NORME PER LA CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DELLA CASETTA DEL PARCO CESARE BATTISTI

Articolo 1

1. La Casa del Parco è una struttura attrezzata a servizio degli eventi organizzati sul Parco Cesare Battisti.

Articolo 2

1. E' concessa in uso dal Comune, per la durata di ciascun evento, prioritariamente a persone fisiche o giuridiche che intendano proporre alla cittadinanza eventi di tipo sportivo, culturale, di intrattenimento e promozione dell'Altopiano di Brentonico sul Parco Cesare Battisti.

Articolo 3

1. Potrà essere anche concessa a privati cittadini per uso privato (feste compleanno, eventi di carattere familiare, associativo, ecc.) dando però comunque la precedenza ad eventi pubblici. Nel caso di struttura non prenotata da altri soggetti per uso 'pubblico', il Comune si riserva la facoltà di confermare al privato richiedente l'effettiva disponibilità della struttura non prima di 10 gg dalla data prevista per l'evento. Nel caso di utilizzo 'privato', non potrà esser occupata la superficie del parco con strutture (tendoni, panchine, ecc.) ma solo la superficie interna alla struttura e quella esterna di stretta competenza della stessa come da piantina allegata.

Articolo 4

- 1. Per l'utilizzo della Casa del Parco, la Giunta Comunale, con separato provvedimento, fissa tariffe differenziate a seconda dello scopo dell'evento e delle attrezzature effettivamente richieste per lo stesso.
- 2. Nello stesso provvedimento, la Giunta Comunale fissa altresì l'importo e le modalità di versamento della cauzione a garanzia del corretto uso della struttura e della integrità delle attrezzature affittate.

Articolo 5

1. L'utilizzatore si impegna, sotto la propria diretta responsabilità, a riconsegnare la struttura e le relative attrezzature nello stato di integrità e pulizia in cui è stata consegnata; si impegna altresì a riparare eventuali danni e ripristinare attrezzature danneggiate.

Articolo 6

- 1. Il concessionario si impegna a salvaguardare lo stato del bene, ad utilizzarlo secondo un utilizzo normale ed accurato (principio della normale usura) nonché a restituirlo nello stesso stato in cui viene consegnato
- 2. È quindi responsabile per i danni non classificabili come fenomeni provocati dalla normale usura. Inoltre assume a proprio carico le spese relative alla pulizia durante il periodo di utilizzo.

Articolo 7

- 1. Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno al bene concesso, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente il Comune di Brentonico dagli oneri economici derivanti.
- 2. Sarà cura del proponente stipulare apposita assicurazione di R.C. verso terzi in quanto responsabile esclusivo di eventuali danni procurati a persone e cose dall'attività svolta.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'Art. 4, includerà un importo, fissato dalla Giunta, che l'Amministrazione utilizzerà per la pulizia della struttura e delle attrezzature qualora le stesse vengano riconsegnate in condizioni ritenute non idonee a insindacabile giudizio del Responsabile della Struttura di cui all'Art. 11.

Articolo 9

- 1. Eventuali tasse di occupazione suolo pubblico saranno a carico del concessionario.
- 2. E' onere del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa necessari per lo svolgimento dell'attività prevista.

Articolo 10

1. Al fine di limitare fenomeni di concorrenza indebita con esercizi pubblici presenti in paese, durante le manifestazioni pubbliche non sarà consentita la vendita di superalcolici e gelati su tutta la superficie del parco Cesare Battisti.

Articolo 11

1. La gestione delle prenotazioni, della consegna e riconsegna della struttura (e delle chiavi) è affidata all'Ufficio Tecnico Responsabile della Gestione della Casa del Parco e dell'attrezzatura.

Articolo 12

1. Al termine dell'utilizzo il concessionario è tenuto a restituire le chiavi della Casa del Parco all'Ufficio Tecnico Responsabile della Gestione della Casa del Parco. La mancata restituzione delle chiavi o la fabbricazione di indebiti duplicati, sarà motivo di esclusione nell'ambito delle future assegnazioni.

Articolo 13

1. L'amministrazione potrà, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, revocare l'autorizzazione all'utilizzo della Casa del Parco senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o diritto.

Articolo 14

1. I soggetti interessati presenteranno la domanda di utilizzo entro il 30 Aprile di ciascun anno utilizzando l'apposito modulo da consegnare al protocollo del Comune. Ciascun soggetto potrà presentare una domanda; eventuali ulteriori domande saranno esaminate nel caso di disponibilità della struttura. Le richieste saranno esaminate da un'apposita commissione composta da: Responsabile gestione Casa del Parco, 1 Rappresentante Associazioni, 1 Rappresentante dell' Amministrazione Comunale designato dal Sindaco. Nell'assegnazione della Casa del Parco sarà data precedenza alle associazioni del Comune di Brentonico e ai soggetti residenti. Sarà data altresì precedenza alle manifestazioni di carattere 'pluriennale'.

Articolo 15

1. La commissione valuterà la rilevanza della manifestazione proposta, i pregressi nella gestione della struttura da parte del soggetto proponente. A parità di valutazione, la precedenza sarà data a chi ha fatto richiesta per primo come da protocollo. L'ufficio competente provvederà a stilare un calendario per l'utilizzo della struttura.

Articolo 16

1. L'Amministrazione potrà valutare l'erogazione di specifiche forme di sostegno alle Associazioni che prevedranno l'utilizzo della Casa del Parco nella programmazione annuale di eventi e attività rivolte al pubblico.

Articolo 17

- 1. L'Ente organizzatore della manifestazione dovrà gestire la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dal presente regolamento e le indicazioni impartite dall'ufficio Responsabile della gestione della Casa del Parco e ne sarà direttamente responsabile.
- 2. E' compito del Concessionario segnalare alla Polizia Municipale o alle altre Forze di Polizia eventuali comportamenti difformi.